



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI IVREA**  
SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa	Antonia Mussa	Presidente
dott.ssa	Federica Lorenzatti	Giudice
dott.ssa	Alessia Carrera	Giudice est.

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. 18-1/2026**, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI SPORTIELLO Gabriele** (C.F. SPRGRL79T13B777U), nato a nato a Carignano (To) il 13/12/1979 e residente in Settimo T.se (To), via Monviso n. 19.

\* \* \*

**Letto** il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da Sportiello Gabriele, assistito dall'avv. Alessandro Alfonzo e con l'ausilio del Dott. Carlo Della Chiesa Poma, Gestore della crisi nominato dall'OCC "Modello Canavese";  
**esaminati** i documenti allegati e la relazione ex art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC;

**ascoltato** il Giudice relatore;

**ritenuta** la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che i debitori risultano avere la residenza nel circondario del Tribunale di Ivrea;

**ritenuto** che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:

- Il debitore è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, in quanto:
  - o l'impresa individuale di cui è stato titolare il debitore Sportiello Gabriele risulta essere stata cancellata dal Registro delle imprese in data 01/02/2007, e dunque oltre l'anno previsto dall'art. 33, comma 1, CCII (cfr. la scheda persona completa CCIAA depositata in allegato al ricorso), mentre, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, CCII, il debitore persona fisica, anche trascorso più di un anno dalla cancellazione dell'impresa individuale, può comunque chiedere l'apertura della liquidazione controllata;
  - o il debitore non risulta in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;





- si ritiene, pertanto, congruo determinare la quota di reddito necessaria al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 1.061,52;
- laddove il reddito medio mensile fosse stato calcolato solo su 12 mensilità, deve essere acquisita alla procedura anche la tredicesima mensilità corrisposta con separato cedolino;
- tali somme potranno essere successivamente modificate dal Giudice delegato al verificarsi di fatti che incidano in positivo o in negativo sulla capacità reddituale del nucleo familiare o sulle spese necessarie, previa presentazione di apposita istanza del debitore, corredata da documentazione comprovante le nuove necessità di spesa e da un parere del Liquidatore sull'istanza stessa;
- i redditi da lavoro percepiti dai debitori sono comunque vincolati al soddisfacimento dei creditori nella misura che sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII: fino a nuova determinazione del Giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e gli emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al Liquidatore la differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto. In alternativa e, in ogni caso, in caso di inadempimento da parte del debitore dell'obbligo di versamento della somma dovuta, il Liquidatore potrà chiedere al datore di lavoro di versare direttamente sul conto della procedura la quota di stipendio eccedente quella riservata al mantenimento dei debitori;
- il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal Giudice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

**rilevato** che nella relazione dell'OCC si attesta che nella procedura prospettata è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

**ritenuto** che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio dei debitori saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII;

**rilevato** altresì che ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII si applica alla procedura di liquidazione controllata, in quanto compatibile, l'art. 150 CII, secondo cui "*salva diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura*". Ne consegue che, alla data di apertura della liquidazione controllata non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali o cautelari sui beni compresi nella procedura.

**letto** l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII;

**ritenuto** di nominare liquidatore il Dott. Carlo Della Chiesa Poma, già nominati OCC;



**ritenuto** che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;

**rilevato**, altresì che, nell'istanza di liquidazione del compenso dovranno essere indicati gli acconti già percepiti dall'OCC;

**visti** gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

### P. Q. M.

**SPORTIELLO Gabriele** (C.F. SPRGRL79T13B777U), nato a nato a Carignano (To) il 13/12/1979 e residente in Settimo T.se (To), via Monviso n. 19;

**nomina** Giudice Delegato la dott.ssa Alessia Carrera;

**nomina** Liquidatore il Dott. Carlo Della Chiesa Poma

**invita** il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**invita** altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone**, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che i debitori possano trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato di € 1.061,52, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite percepite a qualsiasi titolo;

**invita** i debitori a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.);

**dispone** che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;

**dispone** che il Liquidatore

- a) inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- b) qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- c) notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché al datore di lavoro al fine di rendere noto allo stesso il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza



autorizzazione del Giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura.

Ivrea, 30/03/2026

Il Giudice estensore  
(*dott.ssa Alessia Carrera*)

Il Presidente  
(*dott.ssa Antonia Mussa*)

